

Gazzetta ufficiale L 139

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

4 maggio 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione, del 15 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2020/603 del comitato politico e di sicurezza, del 16 aprile 2020, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020)** 65
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/604 della Commissione, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 2914] ⁽¹⁾** 67

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/602 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ed è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati elaborati in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le pertinenti parti interessate conformemente all'allegato V del regolamento (UE) 2016/1012 per l'emissione di certificati zootecnici da parte degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Durante il periodo di applicazione dei nuovi modelli di certificati zootecnici gli Stati membri e le parti interessate hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici legati all'uso di tali modelli, riguardanti la stampa dei certificati zootecnici e la verifica dell'identità degli animali riproduttori. Risulta inoltre che l'emissione di certificati zootecnici per il materiale germinale da parte di un unico organismo di rilascio abbia creato problemi dovuti alla separazione tra gli enti selezionatori e gli enti ibridatori da un lato e, se autorizzati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma o i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni dall'altro.
- (3) Al fine di consentire agli enti selezionatori e agli enti ibridatori di rilasciare certificati zootecnici su un unico foglio, è necessario consentirne la stampa con orientamento sia verticale sia orizzontale. Dovrebbe inoltre essere consentita la sostituzione della stampa delle note a piè di pagina e delle note contenute nei modelli di certificati zootecnici con la stampa di un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile, quale ad esempio un link valido e verificato alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in una posizione ben visibile del certificato zootecnico.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).

- (4) Il formato della genealogia previsto dai modelli di certificati zootecnici stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prevede l'indicazione del numero di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e dei nonni dell'animale riproduttore per il quale viene rilasciato un certificato zootecnico. L'indicazione del numero di identificazione individuale dei genitori e dei nonni nella genealogia è necessaria se tale numero è diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel modello di certificato zootecnico dovrebbe inoltre essere previsto un periodo di accoppiamento, anziché una data di accoppiamento, per gli allevamenti estensivi.
- (5) I certificati zootecnici per il materiale germinale forniscono informazioni sul materiale germinale e sugli animali donatori. In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni che richiedono la convalida delle informazioni sull'animale donatore da parte di un ente selezionatore o di un ente ibridatore e la convalida delle informazioni sul materiale germinale da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o da parte di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni. Vi è pertanto la necessità di prevedere, nei modelli di certificati zootecnici per il materiale germinale, uno spazio per la firma di più organismi di rilascio. Dovrebbe inoltre essere consentito di scindere la parte del certificato zootecnico riguardante il materiale germinale dalla parte relativa all'animale donatore, a condizione che una copia del certificato zootecnico rilasciato per l'animale donatore sia allegata al certificato zootecnico rilasciato per il materiale germinale.
- (6) Tenendo conto dell'esperienza acquisita dal momento in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è diventato applicabile, è necessario aggiornare i modelli di certificati zootecnici per facilitare l'emissione e la stampa di tali certificati e consentire una migliore verifica dell'identità degli animali riproduttori. È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.
- (7) Il regolamento (UE) 2016/1012 e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento stabiliscono norme che sostituiscono quelle di cui alle decisioni 84/247/CEE ⁽³⁾, 84/419/CEE ⁽⁴⁾, 89/501/CEE ⁽⁵⁾, 89/502/CEE ⁽⁶⁾, 89/503/CEE ⁽⁷⁾, 89/504/CEE ⁽⁸⁾, 89/505/CEE ⁽⁹⁾, 89/506/CEE ⁽¹⁰⁾, 89/507/CEE ⁽¹¹⁾, 90/254/CEE ⁽¹²⁾, 90/255/CEE ⁽¹³⁾, 90/256/CEE ⁽¹⁴⁾, 90/257/CEE ⁽¹⁵⁾, 90/258/CEE ⁽¹⁶⁾, 92/353/CEE ⁽¹⁷⁾, 92/354/CEE ⁽¹⁸⁾, 96/78/CE ⁽¹⁹⁾,

⁽³⁾ Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58).

⁽⁴⁾ Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11).

⁽⁵⁾ Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 19).

⁽⁶⁾ Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 21).

⁽⁷⁾ Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 22).

⁽⁸⁾ Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 31).

⁽⁹⁾ Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34).

⁽¹¹⁾ Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43).

⁽¹²⁾ Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 30).

⁽¹³⁾ Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 32).

⁽¹⁴⁾ Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 35).

⁽¹⁵⁾ Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermatozoi, ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 38).

⁽¹⁶⁾ Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 39).

⁽¹⁷⁾ Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63).

⁽¹⁸⁾ Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 66).

⁽¹⁹⁾ Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39).

96/79/CE⁽²⁰⁾, 96/509/CE⁽²¹⁾, 96/510/CE⁽²²⁾, 2005/379/CE⁽²³⁾ e 2006/427/CE⁽²⁴⁾ della Commissione. Tali decisioni erano state adottate a norma delle direttive 88/661/CEE⁽²⁵⁾, 89/361/CEE⁽²⁶⁾, 90/427/CEE⁽²⁷⁾, 94/28/CE⁽²⁸⁾ e 2009/157/CE⁽²⁹⁾ del Consiglio, che sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 1° novembre 2018.

- (8) A fini di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione e onde evitare duplicazioni, è opportuno abrogare le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE.
- (9) Al fine di consentire una transizione agevole alle nuove misure, è necessario differire la data di applicazione del presente regolamento e prevedere una misura transitoria per quanto riguarda l'emissione di certificati zootecnici per le partite di animali riproduttori di razza pura e di suini ibridi riproduttori o del loro materiale germinale, conformemente ai modelli di cui ai rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è così modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.

⁽²⁰⁾ Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41).

⁽²¹⁾ Decisione 96/509/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 47).

⁽²²⁾ Decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).

⁽²³⁾ Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15).

⁽²⁴⁾ Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56).

⁽²⁵⁾ Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

⁽²⁶⁾ Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

⁽²⁷⁾ Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

⁽²⁸⁾ Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

⁽²⁹⁾ Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).

2. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.

Articolo 3

Le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE sono abrogate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina

<p>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</p> <p>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾</p> <p><i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i></p>		<p>(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato)</p>
		Numero del certificato ⁽³⁾
1. Nome dell'ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'animale è iscritto ⁽³⁾		
5. Sesso dell'animale	6. Numero di iscrizione nel libro genealogico dell'animale	
7. Identificazione dell'animale riproduttore di razza pura ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾		
7.4. Nome ⁽³⁾		
9. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>) ⁽⁸⁾ e paese di nascita dell'animale		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ del proprietario		
12. Genealogia dell'animale riproduttore di razza pura ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Nome ⁽³⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Nome ⁽³⁾	

	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Nome ⁽³⁾
12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Nome ⁽³⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Nome ⁽³⁾
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Nome ⁽³⁾
13. Informazioni supplementari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾	
13.1. Risultati della prova di performance	
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico	
13.4. Altre informazioni pertinenti sull'animale riproduttore di razza pura	
13.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12	
14. Inseminazione ⁽¹⁾ /Accoppiamento ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	
14.1. Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal al ...)	
14.2. Identificazione dei maschi donatori	
14.2.1. Libro genealogico nn. e sezioni	
14.2.2. Numeri di identificazione individuali ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾	
14.2.3. Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾	
14.2.4. Nomi ⁽³⁾	
14.2.5. Metodi di verifica dell'identità e risultati ⁽⁶⁾	
15. Convalida	
15.1. Fatto a:	15.2. il:
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
15.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)	
15.4. Firma:	

Note a piè di pagina:

- (¹) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (²) È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 5, 6, 7.2, 13 e, ove opportuno, 14 del presente certificato zootecnico.
- (³) Compilare solo se pertinente.
- (⁴) Per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (⁵) Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.
- (⁶) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina e suina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.
- (⁷) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁸) Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (*aaaa*) e la data di identificazione (*gg.mm.aaaa* o ISO 8601).
- (⁹) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (¹⁰) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (¹¹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹²) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (¹³) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾ <i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		<i>(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)</i>
		Numero del certificato ⁽²⁾
Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽³⁾		
⌘		
Parte A. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore ⁽⁴⁾		
1. Nome dell'ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore ⁽²⁾	6. Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ □□□□□□□□□□□□□□□□	
7. Identificazione del maschio donatore ⁽²⁾ 7.1. Sistema 7.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ 7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ 7.4. Nome ⁽²⁾	8. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ 8.1. Metodo 8.2. Risultato	
9. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> ⁽¹¹⁾ e paese di nascita del maschio donatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
12. Genealogia del maschio donatore ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	

	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
13. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹³⁾	
13.1. Risultati della prova di performance	
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico	
13.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore	
13.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12	
14. Convalida ⁽¹⁴⁾	
14.1. Fatto a:	14.2. il:
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)	
14.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁵⁾ che firma il certificato)	
14.4. Firma:	
⌘	
Parte B. Informazioni relative allo sperma ⁽¹⁶⁾	
1. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾	
1.1. Numeri di identificazione individuali ⁽⁶⁾	
1.2. Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾	
1.3. Numero di identificazione individuale dei maschi donatori della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ □□□-□□□-□□□□□□□□	
1.4. Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori ⁽²⁾	

2. Identificazione dello sperma					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi ⁽¹⁸⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽²⁾ ⁽¹⁹⁾
3. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione					
3.1. Nome					
3.2. Recapito					
3.3. Numero di approvazione					
4. Destinazione (inserire nome e recapito)					
5. Nome e recapito dell'ente selezionatore ⁽¹⁾ , o della parte terza ⁽¹⁾ designata da tale ente selezionatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽²⁾ ⁽²⁰⁾					
6. Convalida					
6.1. Fatto a: 6.2. il:					
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)					
6.3. Nome e qualifica del firmatario:					
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽²¹⁾ che firma il certificato)					
6.4. Firma:					
<p>Note a piè di pagina:</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i maschi riproduttori di razza pura donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei maschi riproduttori di razza pura donatori.</p> <p>⁽⁴⁾ La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 16.</p> <p>⁽⁵⁾ Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.</p> <p>⁽⁶⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>⁽⁷⁾ Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p> <p>⁽⁸⁾ Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.</p>					

⁽⁹⁾ Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale.

⁽¹⁰⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.

⁽¹¹⁾ Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).

⁽¹²⁾ Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.

⁽¹³⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

⁽¹⁴⁾ Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'ente selezionatore, o da un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹⁵⁾ La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

⁽¹⁶⁾ Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e deve essere allegata una copia del certificato zootecnico per i maschi donatori, come segue:

- i) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina, caprina o suina, conformemente al modello di cui all'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;
- ii) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, conformemente al modello di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940, di cui almeno la parte I è integrata nel documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente all'articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.

⁽¹⁷⁾ Facoltativo.

⁽¹⁸⁾ Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più animali riproduttori di razza pura, a condizione che al punto 1.4 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.

⁽¹⁹⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.

⁽²⁰⁾ Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.

⁽²¹⁾ La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
13. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹³⁾	
13.1. Risultati della prova di performance	
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico	
13.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice	
13.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12	
14. Convalida ⁽¹⁴⁾	
14.1. Fatto a: 14.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)	
14.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁵⁾ che firma il certificato)	
14.4. Firma:	
⌘	
Parte B. Informazioni relative agli ovociti ⁽¹⁶⁾	
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾	
1.1. Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾	
1.2. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾	
1.3. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ □□□-□□□-□□□□□□□□	
1.4. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽²⁾	

2. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽¹⁸⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽²⁾
3. Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione						
3.1. Nome						
3.2. Recapito						
3.3. Numero di approvazione						
4. Destinazione (inserire nome e recapito)						
5. Convalida						
5.1. Fatto a: 5.2. il:						
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
5.3. Nome e qualifica del firmatario:						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁹⁾ che firma il certificato)						
5.4. Firma:						
<p>Note a piè di pagina:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Compilare solo se pertinente.</p> <p>(³) Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice.</p> <p>(⁴) La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 16.</p> <p>(⁵) Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.</p> <p>(⁶) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>(⁷) Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p> <p>(⁸) Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.</p> <p>(⁹) Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti.</p> <p>(¹⁰) Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>(¹¹) Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).</p> <p>(¹²) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.</p>						

- (¹³) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹⁴) Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'ente selezionatore, o da un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (¹⁵) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- (¹⁶) Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e deve essere allegata una copia del certificato zootecnico per la femmina donatrice, come segue:
- i) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina, caprina o suina, conformemente al modello di cui all'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;
 - ii) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, conformemente al modello di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940, di cui almeno la parte I è integrata nel documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente all'articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.
- (¹⁷) Facoltativo.
- (¹⁸) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.
- (¹⁹) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura

<p>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</p> <p>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾</p> <p><i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i></p>		<p>(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)</p>
		Numero del certificato ⁽²⁾
Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori ⁽³⁾		
<p>3<</p>		
Parte A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice ⁽⁴⁾		
1. Nome dell'ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice ⁽⁵⁾	6. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
7. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁷⁾	8. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾		
7.4. Nome ⁽²⁾		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) ⁽¹¹⁾ e paese di nascita della femmina donatrice		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
12. Genealogia della femmina donatrice ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	

12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾ Nome ⁽²⁾
13. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹³⁾	
13.1. Risultati della prova di performance sulla femmina donatrice	
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico	
13.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice	
13.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12	
14. Convalida ⁽¹⁴⁾	
14.1. Fatto a: 14.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)	
14.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁵⁾ che firma il certificato)	
14.4. Firma:	
32	
Parte B. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore ⁽⁴⁾	
1. Nome dell'ente selezionatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾	
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore ⁽²⁾	6. Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ □□□-□□□-□□□□□□□□

<p>7. Identificazione del maschio donatore ⁽⁷⁾</p> <p>7.1. Sistema</p> <p>7.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾</p> <p>7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>7.4. Nome ⁽²⁾</p>	<p>8. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾</p> <p>8.1. Metodo</p> <p>8.2. Risultato</p>
<p>9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) ⁽¹¹⁾ e paese di nascita del maschio donatore</p>	
<p>10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore</p>	
<p>11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario</p>	
<p>12. Genealogia del maschio donatore ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾</p>	
<p>12.1. Padre</p> <p>Libro genealogico n. e sezione</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>Nome ⁽²⁾</p>	<p>12.1.1. Nonno paterno</p> <p>Libro genealogico n. e sezione</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>Nome ⁽²⁾</p>
	<p>12.1.2. Nonna paterna</p> <p>Libro genealogico n. e sezione</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>Nome ⁽²⁾</p>
<p>12.2. Madre</p> <p>Libro genealogico n. e sezione</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>Nome ⁽²⁾</p>	<p>12.2.1. Nonno materno</p> <p>Libro genealogico n. e sezione</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>Nome ⁽²⁾</p>
	<p>12.2.2. Nonna materna</p> <p>Libro genealogico n. e sezione</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾</p> <p>Nome ⁽²⁾</p>
<p>13. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹³⁾</p> <p>13.1. Risultati della prova di performance sul maschio donatore</p> <p>13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</p> <p>13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico</p> <p>13.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore</p> <p>13.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12</p>	

14. Convalida ⁽¹⁴⁾						
14.1. Fatto a:			14.2. il:			
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)			
14.3. Nome e qualifica del firmatario:						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁵⁾ che firma il certificato)						
14.4. Firma:						
⌘						
Parte C. Informazioni relative agli embrioni ⁽¹⁶⁾						
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾						
1.1. Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾						
1.2. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾						
1.3. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾						
□□□-□□□-□□□□□□□□						
1.4. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽²⁾						
2. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾						
2.1. Numeri di identificazione individuali ⁽⁶⁾						
2.2. Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁸⁾						
2.3. Numero di identificazione individuale dei maschi donatori della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁶⁾						
□□□-□□□-□□□□□□□□						
2.4. Riferimenti ai certificati zootecnici						
2.4.1. dei maschi donatori ⁽¹⁾ ⁽²⁾						
2.4.2. dello sperma ⁽¹⁾ ⁽²⁾						
3. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽²⁾ ⁽²⁰⁾

4.	Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione	
4.1.	Nome	
4.2.	Recapito	
4.3.	Numero di approvazione	
5.	Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>	
<i>Parte D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni</i>		
6.	Numero di identificazione individuale ⁽⁶⁾ della fattrice ⁽⁷⁾	
7.	Convalida	
7.1.	Fatto a:	7.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i>	<i>(inserire la data di rilascio)</i>
7.3.	Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽²⁰⁾ che firma il certificato)</i>	
7.4.	Firma:	
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Nel caso in cui la parte A o B del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice o i maschi riproduttori di razza pura donatori, o per lo sperma di tali maschi riproduttori di razza pura, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice o dei maschi riproduttori di razza pura donatori, o dello sperma di tali maschi riproduttori di razza pura.</p> <p>⁽⁴⁾ La parte A o B del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 16.</p> <p>⁽⁵⁾ Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.</p> <p>⁽⁶⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>⁽⁷⁾ Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p> <p>⁽⁸⁾ Solo per gli animali della specie suina: numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina.</p> <p>⁽⁹⁾ Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>⁽¹¹⁾ Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).</p> <p>⁽¹²⁾ Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.</p> <p>⁽¹³⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p>		

⁽¹⁴⁾ Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall'ente selezionatore, o da un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹⁵⁾ La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

⁽¹⁶⁾ Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie del certificato zootecnico, come segue:

a) per le femmine donatrici:

i) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina, caprina o suina, conformemente al modello di cui all'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

ii) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, conformemente al modello di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940, di cui almeno la parte I è una sezione dedicata del documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente all'articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

b) per lo sperma utilizzato per la fecondazione:

i) come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o

ii) conformemente al modello di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.

⁽¹⁷⁾ Facoltativo.

⁽¹⁸⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni.

⁽¹⁹⁾ Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un'unica femmina riproduttrice di razza pura, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un'unica femmina riproduttrice di razza pura, fecondati con sperma raccolto da più maschi riproduttori di razza pura donatori, a condizione che al punto 2.4 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.

⁽²⁰⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell'embrione.

⁽²¹⁾ La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

**MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI SUINI IBRIDI
RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE**

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori

<p>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori ⁽¹⁾</p> <p><i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i></p>		<p>(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato)</p>
		Numero del certificato ⁽²⁾
1. Nome dell'ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽³⁾ /della linea ⁽³⁾ /dell'incrocio ⁽³⁾ del suino ibrido riproduttore	
4. Sesso dell'animale		
5. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell'animale		
6. Identificazione dell'animale ⁽⁴⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale		
6.4. Nome ⁽²⁾		
8. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>) e paese di nascita dell'animale		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia del suino ibrido riproduttore ⁽⁶⁾		
11.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	

	11.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
11.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
	11.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾	
12.1. Risultati della prova di performance	
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico	
12.4. Altre informazioni pertinenti sul suino ibrido riproduttore	
12.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11	
13. Inseminazione ⁽³⁾ /Accoppiamento ⁽³⁾ ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	
13.1. Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal al ...)	
13.2. Identificazione dei maschi donatori	
13.2.1. Numeri di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico	
13.2.2. Numeri di identificazione individuali ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	
13.2.3. Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁴⁾	
13.2.4. Nomi ⁽²⁾	
13.2.5. Metodi di verifica dell'identità e risultati ⁽³⁾	
14. Nome e recapito del destinatario	
15. Convalida	
15.1. Fatto a:	15.2. il:
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)

15.3. Nome e qualifica del firmatario:
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁰⁾che firma il certificato)

15.4. Firma:

Note a piè di pagina:

(¹) È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13 del presente certificato zootecnico.

(²) Compilare solo se pertinente.

(³) Cancellare la dicitura non pertinente.

(⁴) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.

(⁵) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.

(⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.

(⁷) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

(⁸) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

(⁹) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.

(¹⁰) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori <i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		<i>(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)</i>
		Numero del certificato ⁽¹⁾
Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽²⁾		
		
Parte A. <i>Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore</i> ⁽³⁾		
1. Nome dell'ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore		
5. Identificazione del maschio donatore ⁽⁵⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
5.1. Sistema	6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato	
5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale		
5.4. Nome ⁽¹⁾		
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> e paese di nascita del maschio donatore		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia del maschio donatore ⁽⁷⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾				
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾				
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore 11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10					
12. Convalida ⁽¹⁰⁾ 12.1. Fatto a: 12.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio) 12.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato) 12.4. Firma:					
§<					
Parte B. Informazioni relative allo sperma ⁽¹²⁾					
1. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾ 1.1. Numeri di identificazione individuali 1.2. Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 1.3. Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori ⁽¹⁾					
2. Identificazione dello sperma					
Colore delle pailletes o di altri imballaggi ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Codice sulle pailletes o su altri imballaggi	Numero di pailletes o altri imballaggi ⁽¹⁴⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽¹⁾ ⁽¹⁵⁾

3.	Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione
3.1.	Nome
3.2.	Recapito
3.3.	Numero di approvazione
4.	Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>
5.	Nome e recapito dell'ente ibridatore ⁽⁴⁾ , o della parte terza ⁽⁴⁾ designata da tale ente ibridatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾
6.	Convalida
6.1.	Fatto a: 6.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i> <i>(inserire la data di rilascio)</i>
6.3.	Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁷⁾ che firma il certificato)</i>
6.4.	Firma:
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei suini ibridi riproduttori maschi donatori.</p> <p>⁽³⁾ La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁵⁾ Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p> <p>⁽⁶⁾ Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale.</p> <p>⁽⁷⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>⁽⁸⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>⁽⁹⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'ente ibridatore, o da un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.</p> <p>⁽¹¹⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>⁽¹²⁾ Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.</p> <p>⁽¹³⁾ Facoltativo.</p> <p>⁽¹⁴⁾ Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori, a condizione che al punto 1.3 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.</p> <p>⁽¹⁵⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.</p> <p>⁽¹⁶⁾ Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.</p> <p>⁽¹⁷⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione. • La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. • Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale. • Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile. 	

SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.		Numero del certificato ⁽¹⁾
Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)/riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽²⁾		
☞		
Parte A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice ⁽³⁾		
1. Nome dell'ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice		
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
5.1. Sistema	6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato	
5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale		
5.4. Nome ⁽¹⁾		
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita della femmina donatrice		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁷⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾					
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾					
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice 11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10						
12. Convalida ⁽¹⁰⁾ 12.1. Fatto a: 12.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio) 12.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato) 12.4. Firma:						
§<						
Parte B. Informazioni relative agli ovociti ⁽¹²⁾						
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ 1.1. Numero di identificazione individuale 1.2. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 1.3. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽¹⁾						
2. Sistema di identificazione						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽¹⁴⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽¹⁾

3.	Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione	
3.1.	Nome	
3.2.	Recapito	
3.3.	Numero di approvazione	
4.	Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>	
5.	Convalida	
5.1.	Fatto a:	5.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i>	<i>(inserire la data di rilascio)</i>
5.3.	Nome e qualifica del firmatario:	
	<i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)</i>	
5.4.	Firma:	
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice.</p> <p>⁽³⁾ La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁵⁾ Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.</p> <p>⁽⁶⁾ Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti.</p> <p>⁽⁷⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>⁽⁸⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>⁽⁹⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'ente ibridatore, o da un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.</p> <p>⁽¹¹⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>⁽¹²⁾ Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori femmine donatrici, rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.</p> <p>⁽¹³⁾ Facoltativo.</p> <p>⁽¹⁴⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.</p> <p>⁽¹⁵⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione. • La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. • Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale. • Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile. 		

SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da enti ibridatori		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
<i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		Numero del certificato ⁽¹⁾
Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)/riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori ⁽²⁾		
		
Parte A. <i>Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice</i> ⁽³⁾		
1. Nome dell'ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice		
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ 5.1. Sistema 5.2. Numero di identificazione individuale 5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 5.4. Nome ⁽¹⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ 6.1. Metodo 6.2. Risultato	
7. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>) e paese di nascita della femmina donatrice		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁷⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	

	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
11.1. Risultati della prova di performance	
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico	
11.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice	
11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10	
12. Convalida ⁽¹⁰⁾	
12.1. Fatto a:	12.2. il:
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)	
12.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)	
12.4. Firma:	
⌘	
Parte B. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore ⁽³⁾	
1. Nome dell'ente ibridatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore	

<p>5. Identificazione del maschio donatore ⁽⁵⁾</p> <p>5.1. Sistema</p> <p>5.2. Numero di identificazione individuale</p> <p>5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale</p> <p>5.4. Nome ⁽¹⁾</p>	<p>6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>6.1. Metodo</p> <p>6.2. Risultato</p>
<p>7. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>) e paese di nascita del maschio donatore</p>	
<p>8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore</p>	
<p>9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario</p>	
<p>10. Genealogia del maschio donatore ⁽⁷⁾</p>	
<p>10.1. Padre</p> <p>Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾</p> <p>Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾</p> <p>Nome ⁽¹⁾</p>	<p>10.1.1. Nonno paterno</p> <p>Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾</p> <p>Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾</p> <p>Nome ⁽¹⁾</p>
	<p>10.1.2. Nonna paterna</p> <p>Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾</p> <p>Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾</p> <p>Nome ⁽¹⁾</p>
<p>10.2. Madre</p> <p>Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾</p> <p>Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾</p> <p>Nome ⁽¹⁾</p>	<p>10.2.1. Nonno materno</p> <p>Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾</p> <p>Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾</p> <p>Nome ⁽¹⁾</p>
	<p>10.2.2. Nonna materna</p> <p>Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽⁵⁾</p> <p>Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾</p> <p>Nome ⁽¹⁾</p>
<p>11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾</p> <p>11.1. Risultati della prova di performance</p> <p>11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (<i>inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>)</p> <p>11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico</p> <p>11.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore</p> <p>11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10</p>	

12. Convalida ⁽¹⁰⁾						
12.1. Fatto a:			12.2. il:			
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)			
12.3. Nome e qualifica del firmatario:						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)						
14.2. Firma:						
⌘						
Parte C. Informazioni relative agli embrioni ⁽¹²⁾						
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾						
1.1. Numero di identificazione individuale						
1.2. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale						
1.3. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽¹⁾						
2. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾						
2.1. Numeri di identificazione individuali						
2.2. Numeri di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale						
2.3. Riferimenti ai certificati zootecnici						
2.3.1. dei maschi donatori ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾						
2.3.2. dello sperma ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾						
3. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾
4. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
4.1. Nome						
4.2. Recapito						
4.3. Numero di approvazione						
5. Destinazione (inserire nome e recapito)						

Parte D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni

6. Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ della fattrice ⁽¹⁾

7. Convalida

7.1. Fatto a: 7.2. il:
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)

7.3. Nome e qualifica del firmatario:
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁷⁾ che firma il certificato)

7.4. Firma:

Note a piè di pagina:

⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente.

⁽²⁾ Nel caso in cui le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice o i suini ibridi riproduttori maschi donatori, o per lo sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice o dei suini ibridi riproduttori maschi donatori, o dello sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi.

⁽³⁾ Le parti A e/o B del certificato zootecnico possono non essere compilate o possono essere rimosse dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁵⁾ Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.

⁽⁶⁾ Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti o degli embrioni.

⁽⁷⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.

⁽⁸⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.

⁽⁹⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.

⁽¹⁰⁾ Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall'ente ibridatore, o da un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹¹⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

⁽¹²⁾ Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici, come segue:

a) per le femmine donatrici, conformemente al modello di cui all'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;

b) per lo sperma utilizzato per la fecondazione:

i) come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o

ii) conformemente al modello di cui all'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.

⁽¹³⁾ Facoltativo.

⁽¹⁴⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni.

⁽¹⁵⁾ Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, fecondati con sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori maschi donatori, a condizione che al punto 2.3 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.

⁽¹⁶⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell'embrione.

⁽¹⁷⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

<p>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti:</p> <p>a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾</p> <p>b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾</p> <p>d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾</p> <p>e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾</p> <p><i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i></p>		<p>(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato)</p>
		Numero del certificato ⁽¹⁾
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'animale è iscritto ⁽³⁾		
5. Sesso dell'animale	6. Numero di iscrizione nel libro genealogico dell'animale	
7. Identificazione dell'animale riproduttore di razza pura ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale	8.2. Risultato	
7.3. Nome ⁽³⁾		
9. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>) ⁽⁷⁾ e paese di nascita dell'animale		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ del proprietario		
12. Genealogia ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ dell'animale riproduttore di razza pura		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Nome ⁽³⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Nome ⁽³⁾	

	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Nome ⁽³⁾
12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Nome ⁽³⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Nome ⁽³⁾
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Nome ⁽³⁾
13. Informazioni supplementari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽¹⁰⁾	
13.1. Risultati della prova di performance	
13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico	
13.4. Altre informazioni pertinenti sull'animale riproduttore di razza pura	
13.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 12	
14. Inseminazione ⁽¹⁾ /Accoppiamento ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	
14.1. Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal ... al)	
14.2. Identificazione dei maschi donatori	
14.2.1. Libro genealogico nn. e sezioni	
14.2.2. Numeri di identificazione individuali ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾	
14.2.3. Nomi ⁽³⁾	
14.2.4. Metodi di verifica dell'identità e risultati ⁽³⁾	
15. Nome dell'ente selezionatore ⁽¹⁾ /autorità competente ⁽¹⁾ /ente ibridatore ⁽¹⁾ che tiene il libro genealogico ⁽¹⁾ /registro suini ibridi ⁽¹⁾ nel quale l'animale riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto ⁽¹⁾ /registrato ⁽¹⁾ (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
16. Convalida	
16.1. Fatto a:	16.2. il:
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
16.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹²⁾ che firma il certificato)	
16.4. Firma:	

Note a piè di pagina:

- (¹) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (²) È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 5, 6, 7.2, 13 e, ove opportuno, 14 del presente certificato zootecnico.
- (³) Compilare solo se pertinente.
- (⁴) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (⁵) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui l'animale è destinato ad essere iscritto.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (*aaaa*) e la data di identificazione (*gg.mm.aaaa* o ISO 8601).
- (⁸) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» con riferimento alla sezione del libro genealogico. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (⁹) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (¹⁰) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹¹) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (¹²) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾ <i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		<i>(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)</i>
		Numero del certificato ⁽²⁾
Nome dell'organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽³⁾		
⌘		
Parte A. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore ⁽⁴⁾		
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore		
6. Identificazione del maschio donatore ⁽⁵⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> ⁽⁸⁾ e paese di nascita del maschio donatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia del maschio donatore ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾				
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾				
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾ 12.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore 12.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11					
13. Convalida ⁽¹²⁾ 13.1. Fatto a: 13.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio) 13.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato) 13.4. Firma:					
§<					
Parte B. Informazioni relative allo sperma ⁽¹⁴⁾					
1. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾ 1.1. Numeri di identificazione individuali 1.2. Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori ⁽²⁾					
2. Sistema di identificazione					
Colore delle pail- lettes o di altri imballaggi ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	Codice sulle pail- lettes o su altri imballaggi	Numero di pail- lettes o altri im- ballaggi ⁽¹⁶⁾	Luogo della rac- colta	Data della raccol- ta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾

3.	Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione	
3.1.	Nome	
3.2.	Recapito	
3.3.	Numero di approvazione	
4.	Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>	
5.	Nome e recapito dell'ente selezionatore ⁽¹⁾ , o della parte terza ⁽¹⁾ designata da tale ente selezionatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾	
6.	Convalida	
6.1.	Fatto a:	6.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i>	<i>(inserire la data di rilascio)</i>
6.3.	Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁹⁾ che firma il certificato)</i>	
6.4.	Firma:	
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i maschi riproduttori di razza pura donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei maschi riproduttori di razza pura donatori.</p> <p>⁽⁴⁾ La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 14.</p> <p>⁽⁵⁾ Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.</p> <p>⁽⁶⁾ Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere iscritta.</p> <p>⁽⁷⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>⁽⁸⁾ Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (<i>aaaa</i>) e la data di identificazione (<i>gg.mm.aaaa</i> o ISO 8601).</p> <p>⁽⁹⁾ Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>⁽¹¹⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p>⁽¹²⁾ Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.</p> <p>⁽¹³⁾ La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>⁽¹⁴⁾ Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i maschi donatori, rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.</p> <p>⁽¹⁵⁾ Facoltativo.</p> <p>⁽¹⁶⁾ Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più animali riproduttori di razza pura, a condizione che al punto 1.2 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.</p> <p>⁽¹⁷⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.</p> <p>⁽¹⁸⁾ Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.</p> <p>⁽¹⁹⁾ La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p>		

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾ <i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		<i>(è possibile inserire il logo dell'organismo o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)</i>
		Numero del certificato ⁽²⁾
Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽³⁾		
⌘		
Parte A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice ⁽⁴⁾		
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽⁵⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice		
6. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁶⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> ⁽⁸⁾ e paese di nascita della femmina donatrice		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾					
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾					
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾						
12.1. Risultati della prova di performance						
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)						
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
12.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice						
12.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11						
13. Convalida ⁽¹²⁾						
13.1. Fatto a: 13.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
13.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)						
13.4. Firma:						
✂						
Parte B. Informazioni relative agli ovociti ⁽¹⁴⁾						
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾						
1.1. Numero di identificazione individuale						
1.2. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽²⁾						
2. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽¹⁶⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽²⁾

3. Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione	
3.1.	Nome
3.2.	Recapito
3.3.	Numero di approvazione
4. Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>	
5. Convalida	
5.1.	Fatto a: 5.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i> <i>(inserire la data di rilascio)</i>
5.3.	Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁷⁾ che firma il certificato)</i>
5.4.	Firma:
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Compilare solo se pertinente.</p> <p>(³) Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice.</p> <p>(⁴) La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 14.</p> <p>(⁵) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.</p> <p>(⁶) Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere iscritta.</p> <p>(⁷) Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>(⁸) Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (<i>aaaa</i>) e la data di identificazione (<i>gg.mm.aaaa</i> o ISO 8601).</p> <p>(⁹) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.</p> <p>(¹⁰) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>(¹¹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p>(¹²) Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.</p> <p>(¹³) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>(¹⁴) Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegati copie dei certificati zootecnici per la femmina donatrice, rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.</p> <p>(¹⁵) Facoltativo.</p> <p>(¹⁶) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.</p> <p>(¹⁷) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione. • La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. • Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale. • Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile. 	

SEZIONE D

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾ <i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		<i>(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)</i>
		Numero del certificato ⁽²⁾
Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori ⁽³⁾		
		
<i>Parte A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice</i> ⁽⁴⁾		
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice		
6. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> ⁽⁸⁾ e paese di nascita della femmina donatrice		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	

<p>11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾</p>	<p>11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾</p>
	<p>11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾</p>
<p>12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾</p> <p>12.1. Risultati della prova di performance</p> <p>12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</p> <p>12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico</p> <p>12.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice</p> <p>12.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11</p>	
<p>13. Convalida ⁽¹²⁾</p> <p>13.1. Fatto a: 13.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)</p> <p>13.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)</p> <p>13.4. Firma:</p>	
<p>⌘</p>	
<p>Parte B. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore ⁽⁴⁾</p>	
<p>1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</p>	
<p>2. Nome del libro genealogico</p>	<p>3. Nome della razza del maschio donatore</p>
<p>4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾</p>	
<p>5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore</p>	
<p>6. Identificazione del maschio donatore ⁽⁵⁾</p> <p>6.1. Sistema</p> <p>6.2. Numero di identificazione individuale</p> <p>6.3. Nome ⁽²⁾</p>	<p>7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>7.1. Metodo</p> <p>7.2. Risultato</p>
<p>8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) ⁽⁸⁾ e paese di nascita del maschio donatore</p>	
<p>9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore</p>	

10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario	
11. Genealogia del maschio donatore ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾
11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ Nome ⁽²⁾
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾	
12.1. Risultati della prova di performance	
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico	
12.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore	
12.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11	
13. Convalida ⁽¹²⁾	
13.1. Fatto a:	13.2. il:
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)	
13.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)	
13.4. Firma:	
⌘	
Parte C. Informazioni relative agli embrioni ⁽¹⁴⁾	
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾	
1.1. Numero di identificazione individuale	
1.2. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽²⁾	

2. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾						
2.1. Numeri di identificazione individuali						
2.2. Riferimenti ai certificati zootecnici						
2.2.1. dei maschi donatori ⁽¹⁾ ⁽²⁾						
2.2.2. dello sperma ⁽¹⁾ ⁽²⁾						
3. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾
4. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
4.1. Nome						
4.2. Recapito						
4.3. Numero di approvazione						
5. Destinazione (inserire nome e recapito)						
<i>Parte D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni</i>						
6. Numero di identificazione individuale ⁽³⁾ della fattrice ⁽²⁾						
7. Convalida						
7.1. Fatto a: 7.2. il:						
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
7.3. Nome e qualifica del firmatario:						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁸⁾ che firma il certificato)						
7.4. Firma:						
<i>Note a piè di pagina:</i> ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Compilare solo se pertinente.						

- (³) Nel caso in cui la parte A o B del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per la femmina riproduttrice di razza pura donatrice o i maschi riproduttori di razza pura donatori, o per lo sperma di tali maschi riproduttori di razza pura, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico della femmina riproduttrice di razza pura donatrice o dei maschi riproduttori di razza pura donatori, o dello sperma di tali maschi riproduttori di razza pura.
- (⁴) La parte A o B del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 14.
- (⁵) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (⁶) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere iscritta.
- (⁷) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁸) Per gli animali delle specie ovina e caprina allevati in condizioni estensive, anziché la data di nascita, possono essere indicati l'anno di nascita (aaaa) e la data di identificazione (gg.mm.aaaa o ISO 8601).
- (⁹) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (¹⁰) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (¹¹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹²) Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (¹³) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- (¹⁴) Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici, come segue:
- a) per le femmine donatrici, conformemente al modello di cui all'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;
 - b) per lo sperma utilizzato per la fecondazione:
 - i) come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o
 - ii) conformemente al modello di cui all'allegato III, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.
- (¹⁵) Facoltativo.
- (¹⁶) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni.
- (¹⁷) Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un'unica femmina riproduttrice di razza pura, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un'unica femmina riproduttrice di razza pura, fecondati con sperma raccolto da più maschi riproduttori di razza pura donatori, a condizione che al punto 2.2 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i maschi riproduttori di razza pura donatori interessati.
- (¹⁸) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell'embrione.
- (¹⁹) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

**MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI IBRIDI
RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE**

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori

<p>Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento ⁽¹⁾</p> <p><i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i></p>		<p><i>(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato)</i></p>
		Numero del certificato ⁽²⁾
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽³⁾ /della linea ⁽³⁾ /dell'incrocio ⁽³⁾ del suino ibrido riproduttore	
4. Sesso dell'animale		
5. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell'animale		
6. Identificazione dell'animale ⁽⁴⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> e paese di nascita dell'animale		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia del suino ibrido riproduttore ⁽⁶⁾		
11.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	

<p>11.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Razza ⁽³⁾/linea ⁽³⁾/incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾</p>	<p>11.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Razza ⁽³⁾/linea ⁽³⁾/incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾</p>
<p>12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>12.1. Risultati della prova di performance</p> <p>12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</p> <p>12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico</p> <p>12.4. Altre informazioni pertinenti sul suino ibrido riproduttore</p> <p>12.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 11</p>	<p>11.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ Razza ⁽³⁾/linea ⁽³⁾/incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾</p>
<p>13. Inseminazione ⁽³⁾/Accoppiamento ⁽³⁾ ⁽⁹⁾</p> <p>13.1. Data (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601 o indicare, nello stesso formato, il periodo di accoppiamento dal al)</p> <p>13.2. Identificazione dei maschi donatori</p> <p>13.2.1. Numeri di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico</p> <p>13.2.2. Numeri di identificazione individuali ⁽⁴⁾</p> <p>13.2.3. Nomi ⁽²⁾</p> <p>13.2.4. Metodi di verifica dell'identità e risultati ⁽³⁾</p>	
<p>14. Nome dell'ente selezionatore ⁽³⁾/autorità competente ⁽³⁾/ente ibridatore ⁽³⁾ che tiene il libro genealogico ⁽³⁾/registro suini ibridi ⁽³⁾ nel quale il suino riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto ⁽³⁾/registrato ⁽³⁾ (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web) ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾</p>	
<p>15. Convalida</p> <p>15.1. Fatto a: 15.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)</p> <p>15.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)</p> <p>15.4. Firma:</p>	
<p>Note a piè di pagina:</p> <p>⁽¹⁾ È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13 del presente certificato zootecnico.</p>	

- (³) Compilare solo se pertinente.
- (³) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (⁴) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (⁵) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui l'animale è destinato ad essere registrato.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (⁸) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (⁹) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (¹⁰) Applicabile solo nel caso di suini riproduttori di razza pura di razze o linee diverse registrati in un registro suini ibridi.
- (¹¹) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)	
<i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		Numero del certificato ⁽¹⁾	
Nome dell'organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)/riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽²⁾			
⌘			
Parte A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore ⁽³⁾			
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore			
5. Identificazione del maschio donatore ⁽⁵⁾		6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
5.1. Sistema		6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale		6.2. Risultato	
5.3. Nome ⁽¹⁾			
7. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601</i>) e paese di nascita del maschio donatore			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario			
10. Genealogia del maschio donatore ⁽⁷⁾			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾		10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	
		10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	

<p>10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾</p>	<p>10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾</p>				
	<p>10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾/linea ⁽⁴⁾/incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾</p>				
<p>11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾</p> <p>11.1. Risultati della prova di performance</p> <p>11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il <i>(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i></p> <p>11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico</p> <p>11.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore</p> <p>11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10</p>					
<p>12. Convalida ⁽¹⁰⁾</p> <p>12.1. Fatto a: <i>(inserire il luogo di rilascio)</i> 12.2. il: <i>(inserire la data di rilascio)</i></p> <p>12.3. Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)</i></p> <p>12.4. Firma:</p>					
<p>⌘</p>					
<p>Parte B. Informazioni relative allo sperma ⁽¹²⁾</p>					
<p>1. Identificazione dei maschi donatori ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾</p> <p>1.1. Numeri di identificazione individuali</p> <p>1.2. Riferimenti ai certificati zootecnici dei maschi donatori ⁽¹⁾</p>					
<p>2. Identificazione dello sperma</p>					
<p>Colore delle pailletes o di altri imballaggi ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾</p>	<p>Codice sulle pailletes o su altri imballaggi</p>	<p>Numero di pailletes o altri imballaggi ⁽¹⁴⁾</p>	<p>Luogo della raccolta</p>	<p>Data della raccolta <i>(gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i></p>	<p>Altro ⁽¹⁾ ⁽¹⁵⁾</p>

3.	Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione	
3.1.	Nome	
3.2.	Recapito	
3.3.	Numero di approvazione	
4.	Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>	
5.	Nome e recapito dell'ente ibridatore ⁽²⁾ , o della parte terza ⁽²⁾ designata da tale ente ibridatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾	
6.	Convalida	
6.1.	Fatto a:	6.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i>	<i>(inserire la data di rilascio)</i>
6.3.	Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁷⁾ che firma il certificato)</i>	
6.4.	Firma:	
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico dei suini ibridi riproduttori maschi donatori.</p> <p>⁽³⁾ La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁵⁾ Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.</p> <p>⁽⁶⁾ Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere registrata.</p> <p>⁽⁷⁾ Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>⁽⁸⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>⁽⁹⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.</p> <p>⁽¹¹⁾ La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>⁽¹²⁾ Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per i maschi donatori, rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato IV, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.</p> <p>⁽¹³⁾ Facoltativo.</p> <p>⁽¹⁴⁾ Una paillette o un altro imballaggio può contenere sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori, a condizione che al punto 1.2 della parte B siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.</p> <p>⁽¹⁵⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.</p> <p>⁽¹⁶⁾ Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.</p> <p>⁽¹⁷⁾ La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione. • La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. • Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale. • Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile. 		

SEZIONE C

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento		<i>(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)</i>	
<i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		Numero del certificato ⁽¹⁾	
Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento al certificato zootecnico dell'animale donatore ⁽²⁾			
3<			
Parte A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice ⁽³⁾			
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice			
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾		6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
5.1. Sistema		6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale		6.2. Risultato	
5.3. Nome ⁽¹⁾			
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁷⁾			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾		10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	
		10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾					
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾					
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾						
11.1. Risultati della prova di performance						
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)						
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
11.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice						
11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10						
12. Convalida ⁽¹⁰⁾						
12.1. Fatto a:			12.2. il:			
(inserire il luogo di rilascio)			(inserire la data di rilascio)			
12.3. Nome e qualifica del firmatario:						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)						
12.4. Firma:						
✂						
Parte B. Informazioni relative agli ovociti ⁽¹²⁾						
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾						
1.1. Numero di identificazione individuale						
1.2. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽¹⁾						
2. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽¹⁴⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽¹⁾

3. Gruppo di produzione degli embrioni di spedizione	
3.1.	Nome
3.2.	Recapito
3.3.	Numero di approvazione
4. Destinazione <i>(inserire nome e recapito)</i>	
5. Convalida	
5.1.	Fatto a: 5.2. il:
	<i>(inserire il luogo di rilascio)</i> <i>(inserire la data di rilascio)</i>
5.3.	Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)</i>
5.4.	Firma:
<p><i>Note a piè di pagina:</i></p> <p>(¹) Compilare solo se pertinente.</p> <p>(²) Nel caso in cui la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice.</p> <p>(³) La parte A del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.</p> <p>(⁴) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁵) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.</p> <p>(⁶) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere registrata.</p> <p>(⁷) Se necessario allegare fogli supplementari.</p> <p>(⁸) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.</p> <p>(⁹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.</p> <p>(¹⁰) Da indicare solo se la parte A del certificato zootecnico è rilasciata dall'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte B del certificato zootecnico è rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.</p> <p>(¹¹) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>(¹²) Nel caso in cui solo la parte B del certificato zootecnico sia rilasciata da un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e la parte A del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico, deve essere compilato il punto 1 della parte B e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici per la femmina donatrice, rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato IV, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717.</p> <p>(¹³) Facoltativo.</p> <p>(¹⁴) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.</p> <p>(¹⁵) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione. • La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. • Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale. • Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile. 	

SEZIONE D

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>), compresi i suini riproduttori di razza pura di razze e linee registrati in registri suini ibridi tenuti da organismi di allevamento		<i>(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)</i>	
<i>I certificati zootecnici, comprese le note a piè di pagina e le note, sono disponibili in EUR-Lex in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</i>		Numero del certificato ⁽¹⁾	
Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> /riferimento ai certificati zootecnici degli animali donatori ⁽²⁾			
§<			
Parte A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice ⁽³⁾			
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>			
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾		
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice			
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾		
5.1. Sistema	6.1. Metodo		
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato		
5.3. Nome ⁽¹⁾			
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)</i> e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁷⁾			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾		
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾		

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
11.1. Risultati della prova di performance	
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico	
11.4. Altre informazioni pertinenti sulla femmina donatrice	
11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10	
12. Convalida ⁽¹⁰⁾	
12.1. Fatto a: (inserire il luogo di rilascio)	12.2. il: (inserire la data di rilascio)
12.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)	
12.4. Firma:	
§<	
Parte B. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore ⁽³⁾	
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽⁴⁾ /della linea ⁽⁴⁾ /dell'incrocio ⁽⁴⁾
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore	
5. Identificazione del maschio donatore ⁽⁵⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾
5.1. Sistema	6.1. Metodo
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato
5.3. Nome ⁽¹⁾	
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa o ISO 8601) e paese di nascita del maschio donatore	
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore	

9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario	
10. Genealogia del maschio donatore ⁽⁷⁾	
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi o nel libro genealogico Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Razza ⁽⁴⁾ /linea ⁽⁴⁾ /incrocio ⁽⁴⁾ Nome ⁽¹⁾
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
11.1. Risultati della prova di performance	
11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa o ISO 8601)	
11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico	
11.4. Altre informazioni pertinenti sul maschio donatore	
11.5. Altre informazioni pertinenti, compresi i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, su genitori e nonni, se non indicate al punto 10	
12. Convalida ⁽¹⁰⁾	
12.1. Fatto a: 12.2. il:	
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)	
12.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)	
12.4. Firma:	
☞	
Parte C. Informazioni relative agli embrioni ⁽¹²⁾	
1. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾	
1.1. Numero di identificazione individuale	
1.2. Riferimento al certificato zootecnico della femmina donatrice ⁽¹⁾	

2. Identificazione dei maschi donatori ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾						
2.1. Numeri di identificazione individuali						
2.2. Riferimenti ai certificati zootecnici						
2.2.1. dei maschi donatori ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾						
2.2.2. dello sperma ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾						
3. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa o ISO 8601)	Altro ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾
4. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
4.1. Nome						
4.2. Recapito						
4.3. Numero di approvazione						
5. Destinazione (inserire nome e recapito)						
<i>Parte D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni</i>						
6. Numero di identificazione individuale ⁽⁵⁾ della fattrice ⁽¹⁾						
7. Convalida						
7.1. Fatto a: 7.2. il:						
(inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
7.3. Nome e qualifica del firmatario:						
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁷⁾ che firma il certificato)						
7.4. Firma:						
<p>Note a piè di pagina:</p> <p>⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Nel caso in cui la parte A o B del certificato zootecnico non sia compilata o sia rimossa dal certificato zootecnico e sia allegata una copia del certificato zootecnico rilasciato per il suino ibrido riproduttore femmina donatrice o per i suini ibridi riproduttori maschi donatori, o per lo sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi, deve essere fornito un riferimento (numero del certificato) a tale certificato zootecnico del suino ibrido riproduttore femmina donatrice o dei suini ibridi riproduttori maschi donatori, o dello sperma di tali suini ibridi riproduttori maschi.</p>						

- (³) La parte A o B del certificato zootecnico può non essere compilata o può essere rimossa dal certificato zootecnico conformemente alle istruzioni riportate nella nota a piè di pagina 12.
- (⁴) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (⁵) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (⁶) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere registrata.
- (⁷) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁸) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (⁹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹⁰) Da indicare solo se la parte A o B del certificato zootecnico è rilasciata dall'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti C e D del certificato zootecnico sono rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (¹¹) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- (¹²) Nel caso in cui solo la parte C e, ove applicabile, la parte D del certificato zootecnico siano rilasciate da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e le parti A e/o B del certificato zootecnico non siano compilate o siano rimosse dal certificato zootecnico, devono essere compilati i punti 1 e 2 della parte C e devono essere allegate copie dei certificati zootecnici, come segue:
- per le femmine donatrici, conformemente al modello di cui all'allegato IV, sezione A, del regolamento (UE) 2017/717;
 - per lo sperma utilizzato per la fecondazione:
 - come descritto alla lettera a), con i necessari adeguamenti per i maschi donatori, o
 - conformemente al modello di cui all'allegato IV, sezione B, del regolamento (UE) 2017/717.
- (¹³) Facoltativo.
- (¹⁴) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni.
- (¹⁵) Una paillette o un altro imballaggio può contenere embrioni raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, o prodotti a partire da ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore femmina, fecondati con sperma raccolto da più suini ibridi riproduttori maschi donatori, a condizione che al punto 2.2 della parte C siano fornite informazioni relative a tutti i suini ibridi riproduttori maschi donatori interessati.
- (¹⁶) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso o sulla fase di sviluppo dell'embrione.
- (¹⁷) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.

Note:

- Il certificato zootecnico è rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- Il certificato zootecnico può essere rilasciato con orientamento verticale od orizzontale.
- Le note a piè di pagina e le note del presente certificato zootecnico possono non essere stampate, a condizione che nel titolo sia incluso un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2020/603 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 aprile 2020

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (2) Il 28 novembre 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/2096 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) Il 4 dicembre 2019 la Repubblica ceca ha proposto la nomina del generale di brigata František RIDZÁK perché succeda al generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 giugno 2020.
- (4) Il 24 febbraio 2020 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata František RIDZÁK quale comandante della forza della missione dell'UE dell'EUTM Mali a decorrere dal 12 giugno 2020.
- (6) È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/2096.
- (7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata František RIDZÁK è nominato comandante della forza della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire all'addestramento delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 giugno 2020.

⁽¹⁾ GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/2096 del comitato politico e di sicurezza, del 28 novembre 2019, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019) (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 108).

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/2096 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2020.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/604 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2020) 2914]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/574 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Ungheria dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/574 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate anch'esse nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád di tale Stato membro.
- (5) Alcuni dei nuovi focolai rilevati in Ungheria sono situati al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47; di conseguenza, le nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti ungheresi conformemente alla direttiva 2005/94/CE intorno a questi nuovi focolai, si estendono oltre i confini delle zone attualmente elencate in tale allegato.
- (6) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tale Stato membro. È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per l'Ungheria.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/574 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 23).

- (8) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Germania

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde	
Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wiegwitz/Ellersell	23.4.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden	23.4.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád megye:	
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.34363 és 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.4723 és 19.9973 valamint a 46.5332 és 19.8118 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	31.5.2020
Csongrád megye:	
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, a 46.3458 és 19.9377 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Öttömös, Pustaszer, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.	31.5.2020
Bács-kiskun megye:	
Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rémm, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a	31.5.2020

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a.4134 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.</p>	

Stato membro: Polonia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:	
w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo	25.4.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Germania

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde	
Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wiegitz/Ellersell	Dal 24.4.2020 al 2.5.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden	Dal 24.4.2020 al 2.5.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39343 Bodendorf Ortsteil: 39345 Gut Detzel Ortsteil: 39340 Hütten Ortsteil: 39340 Lübberitz Ortsteil: 39345 Satuelle Ortsteil: 39343 Süplingen 39340 Stadt Haldensleben	2.5.2020

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen Ortsteil: 39359 Keindorf	2.5.2020
Verbandsgemeinde Elbe-Heide Gemeinde Westheide Ortsteil: 39345 Born	2.5.2020
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel	
Gemeinde Gardelegen Ortsteil: 39638 Jeseritz Ortsteil: 39638 Parleib Ortsteil: 39638 Potzehne Ortsteil: 39638 Roxförde	2.5.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád megye:	
<p>Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.4723 és 19.9973 valamint a 46.5332 és 19.8118 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.</p>	Dall'1.6.2020 al 15.6.2020
<p>Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Mátételke, Felsőszentiván, Baja közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajszi keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák nyugati közigazgatási határai, majd Ágasegyháza, Fülöpháza és Kerekegyháza északi közigazgatási határa, majd a 46.8941508 és 19.575034 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd Kecskemét északi közigazgatási határa, majd a 46.86495 és 19.848759 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár északi és keleti közigazgatási határa, majd a 46.71642 és 19.94316 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, Felgyő északi és keleti közigazgatási határa, majd a Tisza, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási határa, majd Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55-ös út, majd Domaszék és Rösztke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.</p>	15.6.2020
Csongrád megye:	
<p>Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, a 46.3458 és 19.9377 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.</p>	Dall'1.6.2020 al 15.6.2020

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun megye:	
<p>Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.4134 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, a 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, a 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsza, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.</p>	Dall'1.6.2020 al 15.6.2020
Csongrád és Békés megye:	
Békéssámsón, Derekegyház, Hódmezővásárhely, Árpádhalom, Kardoskút, Nagymágocs és Orosháza teljes közigazgatási területe, valamint Székkutas védőkerületen kívül eső területe.	15.6.2020
Stato membro: Polonia	
Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim i ślubickim:	
<p style="text-align: center;">w powiecie sulęcińskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżazna, Malta, Czartów, Krasnoląg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkosków, Przemysław, Rudna, 2. w gminie Sulęcín miejscowości: Trzebów, Drogomin, 3. w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, Budzigniew, Polne <p style="text-align: center;">w powiecie ślubickim:</p> <p>w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań.</p>	4.5.2020
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:	
w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo.	Dal 26.4.2020 al 4.5.2020»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT